

ROMA, 14 APRILE 2021

**AGGIORNAMENTI RIGUARDANTI IL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ" STIPULATO IL 14/11/2013 TRA
L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE E IL MINISTERO DELL'INTERNO**

1. Il Protocollo di legalità rappresenta lo strumento convenzionale, con adesione su base volontaria da parte delle imprese, mediante il quale vengono perlopiù estese ai rapporti tra P.A. e privati o tra privati e terzi le misure previste nel Codice antimafia (D. L. vo 159/201). Fra le varie funzioni cui assolve, assume particolare rilevanza il fatto che esso rappresenti lo strumento attraverso il quale le imprese aumentano il punteggio per l'attribuzione del Rating di legalità; quest'ultimo rilasciato in via esclusiva dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. L'esperienza dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, a seguito della sottoscrizione del *Protocollo di legalità* con il Ministero degli Interni il 14 novembre 2013, è stata complessa ed articolata, anche nei rapporti con le Prefetture a livello locale, per la dilatazione dei tempi di risposta e degli oneri sia documentali sia economici a carico delle richiedenti.
3. Successivamente, è sopraggiunta la sentenza del **Consiglio di Stato n. 250/2020**, secondo la quale i protocolli già siglati dal Ministero dell'Interno, volti a estendere l'applicazione della disciplina delle verifiche antimafia anche ai rapporti tra privati, dovessero considerarsi illegittimi. Di conseguenza, il Protocollo di legalità sottoscritto dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, al pari degli altri, è stato sospeso, anche ai fini dell'attribuzione del Rating di legalità.
4. Nelle more del rinnovo, è intervenuto l'**art. 3, cc. 7 e ss., D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020¹**, che ora legittima l'esistenza e disciplina gli effetti dei

¹Art. 3, co. 7, D.L. n. 76/2020: "Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente: "Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con



NOTA CONGIUNTA DEI SERVIZI LEGISLATIVI

protocolli, superando i rilievi della giurisprudenza amministrativa. La novella modifica il Codice antimafia introducendo un nuovo articolo secondo cui i protocolli di legalità possono essere sottoscritti dal Ministero degli Interni, oltre che con i soggetti istituzionali, con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali; possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati; possono stabilire soglie proprie per l'applicabilità dell'obbligo di adozione dei protocolli; possono essere applicati nei rapporti tra contraenti pubblici o privati e terzi nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

5. In attesa delle necessarie disposizioni attuative riguardanti alcuni profili della disciplina (ad es. le relazioni con la tutela dei dati personali che dovrebbero essere risolte da un regolamento del Ministero della Giustizia), l'Alleanza delle Cooperative Italiane ha costituito un gruppo di lavoro per valutare le nuove condizioni ai fini della sottoscrizione del Protocollo di legalità e proporre un nuovo protocollo coerente con le modifiche intervenute ed in sintonia con le esigenze delle imprese aderenti.

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto".